



**Università degli Studi di Messina**  
(Emanato con D.R. n. 1438 del 6 Giugno 2012)

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI**

**ART. 1**

Il presente regolamento disciplina l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al:

- A- Senato Accademico
- B- Consiglio d'Amministratore d'Ateneo
- C-Consiglio d'Amministrazione dell'ERSU
- D-Comitato Sovrintendente alle Attività Sportive Universitarie (CSASU)
- E- Consiglio della Struttura Interdipartimentale di Raccordo (SIR)
- F- Consiglio di Dipartimento
- G- Consiglio di Corso di Studi
- H- Consiglio degli Studenti
- I- Nucleo di Valutazione

**ART. 2**

1. Le elezioni di cui alle lettere A, B, C e D sono indette dal Rettore con proprio decreto, nel quale sono indicati: le date delle elezioni, le sedi elettorali, la Commissione elettorale, il numero dei rappresentanti da eleggere ed il numero massimo delle preferenze che possono essere espresse per ciascuna elezione.
2. Le elezioni di cui alle lettere E, F, G ed H sono indette con decreto del Direttore di ogni Dipartimento.

**ART. 3**

1. Le elezioni per le rappresentanze studentesche di cui alle lettere A, B, C, D, F, G, si svolgono contemporaneamente.
2. Le elezioni per le rappresentanze di cui alle lettere E, H si dovranno svolgere entro il secondo Consiglio di Dipartimento utile.

**ART. 4**

1. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva alle cariche previste nello statuto soltanto se risultano regolarmente iscritti ad un corso di studi dell'Università.
2. Hanno la legittimazione elettorale passiva gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università.

3. Gli studenti eletti al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Università durano in carica 2 anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta.
4. Godono dell'elettorato attivo e passivo, per le elezioni dei rappresentanti presso i Consigli di Corso di Studio ed i Consigli di Dipartimento, solo gli studenti iscritti ad un corso di studio incardinato presso il Dipartimento corrispondente.
5. Restano salve, per l'E.R.S.U., le limitazioni, i tempi e le modalità elettorali previste dagli artt. 10 e 30 della Legge 25 Novembre 2002, n. 20.

#### **ART. 5**

1. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono dall'incarico con il conseguimento della laurea. La decadenza non opera se lo studente rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale, in prosecuzione degli studi intrapresi. La decadenza opera nei confronti dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio. La decadenza opera altresì nei confronti dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, nel Consiglio degli Studenti e nella SIR, a meno che lo studente rappresentante risulti iscritto senza soluzione di continuità ad un corso di laurea magistrale, la cui sede amministrativa è presso il medesimo dipartimento.
2. Gli studenti eletti negli organi collegiali decadono dalla carica se non regolarmente iscritti.
3. La sospensione per motivi disciplinari interrompe l'esercizio dei diritti connessi alla carica per il periodo corrispondente.
4. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni, variazioni di status intervenute medio tempore e di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze della rispettiva lista di provenienza.  
Lo studente che decade o si dimette, in caso sia stato eletto come rappresentante presso più organi collegiali, non può essere surrogato in altro organo.
5. La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria. L'assenza ingiustificata e reiterata per più di un quinto delle sedute aventi luogo nel medesimo anno solare comporta decadenza. La decadenza è dichiarata con decreto rettorale, secondo le modalità del Regolamento Generale.

#### **ART. 6**

1. Entro il termine di 15 giorni dalla data del decreto rettorale, la commissione elettorale di cui all'art. 4 del regolamento generale di Ateneo cura la pubblicazione degli elenchi degli elettori, così come predisposti dall'amministrazione, con indicazione delle generalità, del Dipartimento di appartenenza, del relativo Corso di studio, della matricola e del Comune di residenza. Entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono richiedere con ricorso motivato, integrazioni e rettifiche. Sul ricorso decide la Commissione elettorale con provvedimento definitivo, entro le 48 ore successive. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi.

#### **ART. 7**

1. Le liste dei candidati redatte, in ordine alfabetico, su carta e su supporto magnetico predisposti dall'amministrazione, distinte per ciascuna elezione e contrassegnate da un simbolo, devono essere

depositate presso l'ufficio elettorale dell'Università, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni.

2. Ove per le elezioni siano fissati due o più giorni, il termine di cui sopra viene calcolato retrodatando dal primo giorno.

3. Non sono ammesse più candidature dello stesso candidato in liste diverse; in caso di più candidature, il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

4. Il numero dei candidati di ogni lista non può essere superiore al doppio di quello dei candidati da eleggere in ciascuna elezione, ad eccezione dei Consigli di corso di studio. Unitamente alla lista dei candidati, redatta in ordine alfabetico, con indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Dipartimenti, corso di studio, anno di corso, numero di matricola, devono essere presentati i seguenti documenti:

a) dichiarazione, anche collettiva, di accettazione della candidatura, sottoscritta dai candidati;

b) dichiarazione di presentazione della lista, contrassegnata dal simbolo, e sottoscritta da un numero di studenti che godono dell'elettorato attivo, non inferiore a 80 e non superiore a 120, valida per i diversi Organi Collegiali, fatta eccezione per i Consigli di Corso di studio per i quali è sufficiente un numero almeno pari al 10% degli iscritti al singolo corso di studio. La suddetta dichiarazione dei presentatori di lista deve essere fatta per singolo studente, su apposito modulo fornito dall'ufficio elettorale e deve contenere tutti i dati di identificazione dello studente. Il presentatore di lista deve, altresì, dichiarare, sotto la sua responsabilità, di non aver presentato altra lista con diverso simbolo. In caso di sottoscrizione di più liste, la Commissione elettorale riterrà valida la sottoscrizione relativa alla lista depositata per prima presso l'ufficio elettorale dell'Università, ferme restando eventuali responsabilità penali;

c) dichiarazione, sottoscritta dai presentatori di cui alla lettera precedente, di nomina del responsabile di lista e dei rappresentanti di lista in ragione di un rappresentante per ciascun seggio elettorale, con l'indicazione dei rispettivi recapiti. Tutte le firme delle dichiarazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* possono essere autenticate dal funzionario responsabile a ricevere la documentazione o da un Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, nonché dal personale delle segreterie studenti all'uopo nominati con decreto dirigenziale.

d) il modello del contrassegno, anche figurato, racchiuso in un cerchio del diametro non superiore a cm 10 e non inferiore a cm 5. Non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione, ovvero riproducenti simboli o scritte vietate dalla legge penale.

5. Lo stesso studente, che abbia i requisiti, può presentare la propria candidatura per l'elezione delle rappresentanze presso più organi (Senato accademico, Consiglio di amministrazione dell'Università, Consiglio di Amministrazione E.R.S.U., Consiglio di Dipartimento, C.S.A.S.U., Consiglio di Corso di Studio), salva l'opzione, in caso di elezione in più organi, per uno solo di questi, da far pervenire entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, all'Ufficio elettorale dell'Università.

6. In caso di mancata dichiarazione di opzione lo studente viene considerato eletto nell'ordine: al Consiglio di Amministrazione dell'Università, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., al Comitato Sovrintendente Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.), al Consiglio di Dipartimento, ed, infine, ai Consigli di Corso di Studio, con le conseguenti surroghe ai sensi del comma 4 dell'art. 5.

7. Non sono previste opzioni fra i Consigli di Corso di Studio ed i Consigli di Dipartimento.

## **ART. 8**

1. L'Ufficio elettorale, al momento della presentazione delle liste, esamina la documentazione prodotta, sentito il responsabile della lista. In caso di riscontrata irregolarità, ritenuta sanabile, la Commissione assegna, ai responsabili, ai candidati o loro rappresentanti, il termine di tre giorni per la regolarizzazione della documentazione.
2. L'ufficio elettorale, entro il 10 giorno anteriore alle operazioni di voto, comunica agli interessati l'esclusione motivata della candidatura. I candidati esclusi, entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta comunicazione, possono fare ricorso. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi. Entro le 48 ore successive la commissione elettorale deve pronunciarsi sui ricorsi. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi.

## **ART. 9**

1. La propaganda elettorale dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione e senza recare intralcio all'attività didattica.
2. L'affissione di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda, etc., da parte di candidati, associazioni ed organizzazioni interessati alla competizione è effettuata, nell'ambito dei plessi universitari, solamente negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione, ed equamente suddivisi fra le liste presentate. L'affissione fuori dagli appositi spazi attribuisce il diritto all'Amministrazione di fare eliminare gli stampati, i manifesti e quant'altro, con addebito alla lista e/o al candidato di una penalità di 30 euro per ciascuno stampato collocato fuori dagli spazi assegnati. Il presentatore della lista deve ripristinare gli spazi utilizzati.
3. Le assemblee di studenti dovranno tenersi esclusivamente in locali che l'Amministrazione metterà a disposizione di ciascun gruppo di candidati appartenenti alla medesima lista, secondo modalità e programmi che verranno determinati dal Rettore, sentiti i responsabili di lista.
4. Il Senato Accademico adotterà a carico dei trasgressori i provvedimenti disciplinari del caso, salve le sanzioni più gravi previste dalle leggi in vigore.
5. Durante le operazioni di voto, saranno sospese con decreto rettorale tutte le attività didattiche e seminariali.

## **ART. 10**

1. Il Senato Accademico determina il numero delle sedi elettorali. La Commissione elettorale, di concerto con i presentatori di lista, determina il numero dei seggi elettorali.
2. Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da un numero di scrutatori non inferiore a due e non superiore a sei, tranne per il seggio n. 1 che, per la peculiarità delle operazioni elettorali da svolgere, può essere composto da un numero maggiore di scrutatori.
3. I Presidenti dei seggi sono nominati con decreto Rettorale su designazione della Commissione elettorale.
4. La Commissione elettorale designa i Presidenti di seggio tra i docenti e/o i funzionari dell'Università e gli scrutatori tra il personale non docente della medesima.
5. Le funzioni di segretario del seggio elettorale sono svolte dal membro più giovane, la funzione di Vicepresidente dal membro più anziano: in un caso e nell'altro, secondo la carica e, a parità di carica, secondo l'età. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il

Vicepresidente. Gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione elettorale, la quale provvede, altresì, ad assegnarli ai vari seggi.

#### **ART. 11**

1. Il Presidente del seggio elettorale n. 1 coordina lo svolgimento delle operazioni elettorali nei vari seggi.
2. Ciascun Presidente, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, provvede ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali nel proprio seggio. Egli cura, altresì, a mezzo del Segretario, la stesura del processo verbale.

#### **ART. 12**

1. L'orario giornaliero di inizio e di chiusura delle operazioni di voto viene fissato dalla Commissione elettorale.
2. La costituzione del seggio elettorale deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.
3. Nell'ipotesi in cui uno o più componenti il seggio non si presentino, è facoltà discrezionale del Presidente, ove ne ravvisi la necessità, di sostituire l'elemento o gli elementi mancanti, con personale strutturato di sua fiducia anche reperito in loco, dandone atto nel relativo verbale.
4. In caso di impossibilità o di assenza non temporanea del Presidente, assumerà le funzioni il Vicepresidente, comunicandolo tempestivamente, possibilmente per via telefonica, all'ufficio elettorale.
5. Una volta costituito il seggio elettorale, il Presidente procede o, se lo ritiene opportuno, delega anche uno o più componenti del seggio elettorale, alla autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo del seggio e la propria firma o sigla, o la firma dei componenti delegati, e controllandone il numero di cui sarà fatta menzione nel verbale.
6. Il Presidente procede, altresì, al controllo dell'urna destinata al seggio, sigillandone il coperchio, in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore per la introduzione delle schede votate.
7. Il Presidente, all'ora indicata, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione negli appositi elenchi.
8. Il seggio opera validamente con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno due terzi degli scrutatori.

#### **ART. 13**

1. Nell'aula del seggio elettorale, gli elettori possono accedere solo per votare e trattenersi solo il tempo strettamente necessario. Possono accedere ai seggi elettorali, oltre gli studenti iscritti nei rispettivi elenchi elettorali che non abbiano ancora votato, i rappresentanti di lista.
2. Hanno, inoltre, libero accesso ai seggi elettorali i membri della Commissione elettorale ed il personale dell'amministrazione interessato alle procedure elettorali.
3. Nell'aula devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati e un manifesto riproducente il contenuto delle disposizioni che disciplinano l'esercizio del voto.

#### **ART. 14**

1. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono carta d'identità o documento equipollente in corso di validità legale. Il seggio elettorale accerta l'identità dell'elettore, annotando gli estremi del documento di riconoscimento esibito nella apposita colonna dell'elenco degli elettori.
2. Il Presidente consegna, quindi, all'elettore una scheda per ciascuna elezione, autenticata ai sensi dell'art. 12, ed una matita copiativa.

#### **ART. 15**

1. Il voto di lista viene espresso sbarrando, con la matita copiativa, il contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe, il cognome o il nome e cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di omonimia di cognomi tra candidati della stessa lista, deve indicarsi, oltre al cognome, anche il nome. L'indicazione della preferenza può essere espressa scrivendo, invece del cognome, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Sono vietati altri segni o indicazioni.
3. Nel caso in cui le preferenze espresse siano in eccedenza al numero massimo consentito, le stesse sono nulle. Rimane però valida la preferenza alla lista. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
4. Il voto viene assegnato sia alla lista che ai candidati collegati alla lista stessa, solo se le preferenze sono espresse nel riquadro corrispondente malgrado non sia stata barrata la lista.
5. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle. Sono nulle le schede nelle quali il voto di lista o le preferenze non risultino segnati con la matita copiativa consegnata dal seggio.
6. Sono nulle le schede che presentano segni tali da rendere, comunque, possibile la identificazione dell'elettore.

#### **ART. 16**

Dopo aver espresso in segreto, in apposita cabina, il voto, l'elettore deve piegare le schede e restituirla unitamente alla matita copiativa. Le schede sono deposte nelle urne attraverso l'apposita feritoia.

#### **ART. 17**

1. Al termine di ogni giornata di votazione, il Presidente provvede a sigillare con strisce di carta gommata la feritoia delle urne, apponendo sulle stesse la propria firma ed il timbro del seggio; provvede, inoltre, al conteggio delle schede autenticate, rimaste non utilizzate, ed alla annotazione nel verbale di tali operazioni.
2. Indi, forma dei plichi sigillati contenenti gli elenchi degli elettori iscritti al seggio, il verbale e le schede autentiche non utilizzate ed infine il timbro del seggio ed il materiale di cancelleria assegnato al seggio medesimo.
3. Le urne contenenti le schede vengono custodite nei locali del seggio mediante apposita vigilanza.

#### **ART. 18**

1. All'ora stabilita dalla Commissione elettorale, il Presidente di ciascun seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori ancora presenti in aula:
  - dichiara chiusa la votazione;
  - accerta il numero dei votanti risultante dagli elenchi degli elettori e dagli eventuali elenchi aggiuntivi;
  - compie infine tutte le operazioni previste dall'articolo 17 del presente regolamento.
2. Subito dopo la chiusura definitiva delle votazioni, tutti i seggi elettorali iniziano lo spoglio delle schede, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. Lo spoglio è pubblico.

#### **ART. 19**

1. All'ora stabilita dalla Commissione elettorale, il Presidente di ciascun seggio, rimossi i sigilli alle urne, dà inizio allo spoglio delle schede secondo il seguente ordine: elezione dei rappresentanti presso il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione della Università, il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., il Comitato che Sovrintende alle Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.), il Consiglio di Dipartimento ed i Consigli di Corso di Studio.
2. Il Presidente, coadiuvato dai membri del seggio, estrae le schede dall'urna, spiegandole e proclamando di volta in volta, ad alta voce, il contrassegno della lista che risulta votata, nonché le preferenze espresse, mettendo poi la scheda assieme a quelle già esaminate e recanti lo stesso voto di lista.
3. Gli scrutatori annotano sugli appositi tabelloni ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista, nonché da ciascun candidato, in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.
4. In caso di contestazione sulla validità di una scheda, sollevata da parte di uno o più componenti il seggio o di un rappresentante di lista, decide il Presidente. La contestazione è annotata a tergo della scheda stessa e nel verbale del seggio.

#### **ART. 20**

1. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira i tabelloni e prende nota nel verbale dei voti conseguiti da ciascuna lista e delle preferenze ottenute da ciascun candidato.
2. Il Presidente provvede, quindi, a raggruppare in plichi separati le schede recanti lo stesso voto di lista, ed a riporre detti plichi nell'urna che viene sigillata e custodita nei modi previsti dall'art. 17. Analogamente si provvede per lo spoglio delle schede contenute nelle altre urne.
3. I plichi contenenti gli elenchi elettorali, le schede non utilizzate, quelle contestate, il materiale di cancelleria, il timbro del seggio ed il verbale a cura del Presidente di ciascun seggio sono consegnati tempestivamente alla Presidenza del seggio n. 1.

#### **ART. 21**

1. Ultimato lo spoglio presso i vari seggi elettorali, la Presidenza del seggio n. 1 accerta, ai fini della determinazione del numero degli eligendi effettivi, il numero dei votanti, ai sensi e per gli effetti dello Statuto di Ateneo.
2. La Presidenza del seggio n. 1, dopo aver provveduto al conteggio dei voti complessivi conseguiti da ciascuna lista nonché delle preferenze ottenute da ciascun candidato, procede all'assegnazione dei seggi.

3. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.

#### **ART. 22**

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista.
2. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato.
3. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

#### **ART. 23**

La Presidenza del seggio n. 1 procede, per l'assegnazione dei rappresentanti, a ciascuna lista, alle seguenti operazioni:

- a) divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, ecc., fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- b) sceglie, tra i quozienti così ottenuti per tutte le liste, i quozienti più alti, disponendoli in graduatoria decrescente, in numero corrispondente a quello di cui alla lettera precedente;
- c) assegna a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, è attribuito per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

#### **ART. 24**

1. Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, la Presidenza del seggio n. 1 forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo le rispettive cifre individuali. Indi proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria, hanno riportato le cifre individuali più elevate, preferendo, nel caso di parità di cifra individuale, il candidato anagraficamente più giovane. Con le stesse modalità, si procede alla assegnazione dei seggi per ciascuna delle altre elezioni.
2. Durante le operazioni di assegnazione dei seggi, hanno libero accesso al seggio n. 1 i componenti la Commissione elettorale, i rappresentanti di lista ed i candidati, nonché il personale dell'amministrazione interessato alle operazioni elettorali.

#### **ART. 25**

Delle operazioni di assegnazione dei seggi e della proclamazione degli eletti, la Presidenza del seggio n. 1 redige apposito verbale. Il Presidente del seggio n. 1 cura la trasmissione immediata del verbale, delle schede inutilizzate e di tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali, alla Commissione elettorale.

#### **ART. 26**

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, da parte di qualsiasi elettore, entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi. Il ricorso deve essere depositato presso l'ufficio elettorale dell'Università. Sul ricorso decide la Commissione

elettorale, udito il Presidente del seggio n. 1, il responsabile della lista contestata o il rappresentante o il candidato.

2. La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La sua decisione è inappellabile.

3. Il verbale conclusivo della Commissione elettorale deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti di cui all'art. 25, le correzioni integrative decise dalla Commissione elettorale, in accoglimento dei ricorsi presentati, e menzionare ogni altra operazione svolta. Il verbale redatto in originale, insieme a tutto il materiale relativo alle operazioni elettorali, è trasmesso, a cura del segretario della Commissione, al Rettore.

4. Il Rettore, con proprio decreto, provvede a nominare i rappresentanti eletti agli Organi collegiali d'Ateneo; trasmette inoltre i nominativi degli eletti al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., al Presidente dello stesso organo collegiale ed all'Assessorato dei BB.CC.AA. e della P.I. Della Regione Siciliana, per i provvedimenti di competenza.

#### **ART. 27**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme per le elezioni dei consigli comunali.

#### **ART. 28**

La Commissione elettorale gode di ampio potere discrezionale per consentire il più ampio esercizio dell'elettorato attivo e passivo da parte degli studenti dell'Università di Messina.

#### **ART. 29**

In prima applicazione del presente regolamento, il bando di indizione delle elezioni è reso pubblico almeno 35 giorni prima del giorno fissato per l'inizio delle operazioni di voto ed il termine di cui all'art. 7, comma 1, del presente regolamento è ridotto a 15 giorni.

## **ELEZIONE MEMBRI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

- 1) Il Consiglio degli studenti è composto da tutti gli studenti eletti in numero di uno per Dipartimento fra i rappresentati degli studenti già eletti nei diversi Consigli di Dipartimento;
- 2) Le elezioni di cui al 1° comma dovranno avere luogo entro e non oltre il secondo Consiglio di Dipartimento utile;
- 3) Hanno legittimazione elettorale attiva e passiva tutti gli studenti eletti quali rappresentanti in seno ai Consigli di Dipartimento. Potrà esprimersi una sola preferenza, su scheda bianca previamente vidimata dal Presidente del seggio elettorale, seguendo le modalità generali già indicate nel presente regolamento;
- 4) Risulterà eletto lo studente che avrà raggiunto il maggior numero di preferenze tra quelle validamente espresse. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane anagraficamente;
- 5) Il mandato dei membri del consiglio degli studenti avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo Collegiale;
- 6) Le elezioni dei membri del Consiglio degli studenti saranno indette con decreto del Direttore di ogni Dipartimento almeno cinque giorni prima della data di inizio delle operazioni elettorali. Tale decreto dovrà contenere la specifica indicazione degli orari di apertura e chiusura del seggio elettorale. La durata di apertura del seggio elettorale dovrà, comunque, essere garantita per un periodo minimo di ½ ora e per non più di 1ora. Le elezioni si terranno in seno al Consiglio di ogni Dipartimento convocato con tale specifico ordine del giorno. Tramite il su citato decreto, il Direttore del Dipartimento, dovrà, inoltre, provvedere a nominare il Presidente, il componente ed il segretario verbalizzante del seggio elettorale all'uopo preposto alle operazioni di voto.
- 7) Le elezioni del Presidente del Consiglio degli studenti sono indette con decreto del Magnifico Rettore emanato entro trenta giorni dalla data dell'elezione dell'ultimo dei rappresentanti eletto in seno ai Consigli di Dipartimento. Con lo stesso decreto, il Magnifico Rettore provvederà a nominare il Presidente, il componente ed il segretario verbalizzante della apposita commissione elettorale.
- 8) Il Presidente del consiglio degli studenti è eletto da tutti i rappresentanti del Consiglio degli studenti e resta in carica due anni.
- 9) L'elezione, a scrutinio segreto, avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 10) Nel caso in cui nella prima votazione nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procede ad una seconda votazione per la quale è sufficiente la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che nella seconda votazione nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di preferenze è eletto il candidato anagraficamente più giovane.
- 11) Il Presidente del Consiglio degli studenti nomina, tra i membri del Consiglio stesso, un vicepresidente che ne faccia le veci in caso d'assenza o temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Magnifico Rettore.

12) In caso di decadenza del Presidente si considererà decaduto anche il Vice-Presidente. Nelle more delle nuove procedure elettorali per l'elezione del presidente ne assumerà le funzioni il consigliere più anziano;

13) Potrà esprimersi una sola preferenza su scheda bianca previamente vidimata dal presidente del seggio elettorale. Tutte le operazioni di voto si svolgeranno in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento.

### **ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DELLA STRUTTURA INTERDIPARTIMENTALE DI RACCORDO (SIR)**

1) Il Consiglio della SIR è composto:

a) da tutti i Direttori di Dipartimento raggruppati nella SIR;

b) da una rappresentanza dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, dei Coordinatori dei Dottorati di ricerca e dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti, in misura complessiva non superiore al 10% dei Componenti i Consigli dei Dipartimenti;

c) dai rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei Componenti il Consiglio stesso. Questi sono designati dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla SIR

2) Le elezioni di cui al 1° comma lettera c), dovranno avere luogo al primo Consiglio di Dipartimento successivo alla votazione del Consiglio degli Studenti;

3) Hanno legittimazione elettorale attiva e passiva tutti gli studenti eletti quali rappresentanti in seno ai Consigli di Dipartimento. Potrà esprimersi una sola preferenza, su scheda bianca previamente vidimata dal Presidente del seggio elettorale, seguendo le modalità generali già indicate nel presente regolamento;

4) Risulteranno eletti gli studenti che avranno raggiunto, in base al numero dei seggi previsto, il maggior numero di preferenze tra quelle validamente espresse. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane anagraficamente;

5) Il mandato dei membri della SIR avrà la durata di due anni;

6) Le elezioni dei membri della SIR saranno indette con decreto dal Direttore di ogni Dipartimento almeno cinque giorni prima della data di inizio delle operazioni elettorali. Tale decreto dovrà contenere la specifica indicazione degli orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali. La durata di apertura del seggio elettorale dovrà, comunque, essere garantita per un periodo minimo di ½ ora e per non più di 1ora. Le elezioni si terranno in seno al consiglio di ogni dipartimento convocato con tale specifico ordine del giorno. Tramite il su citato decreto, il direttore del dipartimento, dovrà, inoltre, provvedere a nominare il Presidente, il componente ed il segretario verbalizzante del seggio elettorale all'uopo preposto alle operazioni di voto.

**Le procedure elettorali precedentemente descritte potranno trovare attuazione esclusivamente dopo l'effettiva istituzione delle SIR e delle procedure di incardinamento in seno alle stesse dei Dipartimenti con i relativi corsi di Studio; contestualmente si potrà procedere all'individuazione del criterio di ripartizione dei seggi.**

## **NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI IN SENO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

- 1) Il rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di valutazione è scelto, tra gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, da un Collegio composto dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli studenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario ed al Comitato per lo sport universitario a maggioranza assoluta e sulla base della valutazione comparativa dei curricula presentati dagli studenti interessati in seguito ad avviso pubblico.
- 2) Il Collegio di cui al precedente articolo 1, al fine di procedere alla succitata valutazione comparativa dei curricula, potrà previamente individuare specifici titoli preferenziali, anche in merito alle competenze delegate al Nucleo, di cui sarà data adeguata pubblicità nell'avviso pubblico;
- 3) E' condizione per la presentazione della candidatura, a pena di esclusione, essere regolarmente iscritti ad un corso di studi per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso;
- 4) Il mandato del rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di valutazione avrà la durata di tre anni e potrà essere riconfermato una sola volta;
- 5) La nomina di rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Ateneo riservata agli studenti.